



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B alla Dgr n. 702 del 13 maggio 2014**

pag. 1/16



REGIONE DEL VENETO

---

PERCORSI FORMATIVI PER  
OPERATORE SOCIO SANITARIO  
L.R. 20/2001

Direttiva per la presentazione  
di progetti formativi

ANNO 2014

**Indice**

1.	Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2.	Obiettivi generali ed elementi di contesto.....	3
3.	Tipologie progettuali .....	5
4.	Tirocini .....	6
5.	Destinatari .....	7
6.	Riconoscimento di credito formativo.....	8
7.	Definizione delle figure professionali.....	9
8.	Selezione dei partecipanti ed avvio dei percorsi .....	9
9.	Valutazione degli apprendimenti.....	9
10.	Metodologia.....	10
11.	Cabina di regia.....	10
12.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	11
13.	Forme di partenariato .....	11
14.	Delega.....	12
15.	Vincoli finanziari.....	13
16.	Modalità e termini per la presentazione delle operazioni.....	13
17.	Procedure e criteri di valutazione .....	14
18.	Tempi ed esiti delle istruttorie .....	15
19.	Comunicazioni .....	15
20.	Termine per l'avvio delle azioni .....	16
21.	Indicazione del foro competente .....	16
22.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. .	16
23.	Tutela della privacy .....	16

## **1. Riferimenti legislativi e normativi**

Il presente bando viene emanato nell'ambito del quadro previsto dalle seguenti norme e disposizioni:

- L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e s.m.i.;
- L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione";
- DGR n. 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- DGR n. 98 del 11/02/2014 "Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un "logo" regionale da parte degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002.
- L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 art.2 co.2 lett f).
- DGR n. 742 del 07/06/2011 "Attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 7/01/2011, n. 1 Modifica della legge regionale 30/01/1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi. Criteri e modalità applicative."
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 "Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i. "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro". Modalità di tenuta dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali."
- DGR 2344 del 08/08/2008 "Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". Anno formativo 2008. (L.R. n. 20/2001 – art. 19, L.R. n. 10/1990 e successive modifiche)".
- DGR n. 3911 del 31/12/2001 Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, recante:"La figura professionale dell'operatore socio-sanitario". Avvio dei corsi di formazione per l'anno 2001/2002.
- DGR n. 504 del 02/03/2010 Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". Anno formativo 2010. (L.R. 20/2001 – art. 19, L.R. n. 10/1990 e successive modifiche).
- DGR n. 2899 del 28/12/2012 Sospensione avvio di nuovi percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". L.R. n. 20/2001 art. 19, L.R. n. 10/1990 e successive modifiche,

## **2. Obiettivi generali ed elementi di contesto**

La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario.

La legge regionale n. 20/2001 disciplina la necessità che la programmazione dell'offerta formativa risulti coerente con il fabbisogno professionale puntualmente determinato.

Il modello regionale in materia di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari prevede che la definizione del fabbisogno professionale, e cioè la quantificazione del numero di operatori necessari al sistema dei servizi e delle strutture socio sanitarie del territorio regionale, venga effettuata a cura delle strutture regionali con competenza specifica nei due macro settori (area sanitaria e area socio-sanitaria/socio-

assistenziale), per i rispettivi ambiti di competenza e successivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale per la messa in atto del processo formativo.

Nel periodo dal 2001 (anno di definizione della figura dell'OSS) al 2010 sono stati approvati 7 diversi provvedimenti di Giunta Regionale, che hanno portato alla qualificazione professionale di oltre 23.500 operatori. A questi vanno aggiunti gli operatori qualificati a seguito dei percorsi professionalizzanti di terza area, che si sono affiancati all'ultimo biennio degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Sociali, complessivamente quasi 1.700.

Va inoltre segnalata la riqualificazione degli operatori già in servizio ma privi del titolo richiesto, che hanno potuto fruire di un intervento in sanatoria nel biennio 2003/2004, pari a 3.000 unità.

La situazione si è pertanto evoluta al punto che, anche a seguito di una segnalazione da parte delle Organizzazioni Sindacali che denunciavano progressive difficoltà nell'inserimento nel mercato del lavoro per i nuovi qualificati, è stato attivato d'intesa tra le tre strutture regionali competenti un tavolo di riflessione al fine di verificare la possibilità di adottare un più puntuale sistema di programmazione di nuovi percorsi formativi.

In sintesi, l'intento era quello di mappare le effettive esigenze di nuovi operatori, al fine di evitare l'avvio di percorsi (particolarmente impegnativi dal punto di vista economico e di conciliazione dei tempi di lavoro, studio e gestione dei carichi familiari) che rischiassero di frustrare le legittime aspirazioni di inserimento occupazionale dei corsisti.

I lavori hanno evidenziato, anzitutto, l'esigenza di passare da una definizione dei fabbisogni professionali su base regionale, ad un'analisi su base locale onde consentire la copertura dei fabbisogni nei territori effettivamente in sofferenza, evitando al contempo un surplus di operatori qualificati in zone già coperte.

Le criticità emerse e l'impegno all'individuazione di strumenti ancor più efficaci a fronte del diverso panorama che si sta profilando nello specifico mercato del lavoro, sono state fatte proprie anche dalla corrispondenza tra i due Assessorati alla Formazione e alla Sanità nella seconda metà del 2011.

Il prosieguo dei lavori del tavolo regionale ha evidenziato con ancora maggiore chiarezza la necessità di una puntuale programmazione dell'offerta formativa, anche alla luce dei dati sull'occupazione illustrati dalla Sezione Formazione ed elaborati da Veneto Lavoro – Osservatorio del mercato del lavoro<sup>1</sup>. La sintesi dei lavori del tavolo si è concretizzata in una proposta che ha previsto due elementi sostanziali:

- la sospensione per 12 mesi per l'emanazione del nuovo Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi per OSS;
- la ricognizione dei fabbisogni professionali su base locale (provinciale o meglio ancora, sub provinciale) da parte delle strutture regionali competenti.

La proposta è stata resa all'esame della Giunta Regionale che, con provvedimento n. 2898 del 28 dicembre 2012, ha approvato l'impianto delle considerazioni del tavolo di lavoro, sospendendo per i successivi 12 mesi, l'emanazione di un ulteriore avviso pubblico.

A scadenza del periodo di sospensione sono ripresi i lavori di analisi della situazione occupazionale alla luce dei dati<sup>2</sup> rilevati dalle strutture regionali competenti che hanno comunicato un fabbisogno professionale complessivo di poco inferiore alle 1.500 unità, articolate sul triennio 2014-2016.

Il confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e un'ulteriore analisi sui dati elaborata su base dati SILV da Veneto Lavoro, hanno ulteriormente avvalorato l'ipotesi di una riapertura della programmazione dell'offerta regionale di formazione per Oss. Tuttavia l'esiguità del fabbisogno

---

<sup>1</sup> Sono stati incrociati i dati anagrafici dei 1.543 qualificati O.S.S. del 2011 con la banca dati del SILV (Sistema Informativo Lavoro del Veneto) ed i risultati hanno evidenziato che, a quasi un anno dalla fine del corso, soltanto il 6 % di essi era riuscito a trovare un'occupazione stabile nel settore, mentre un altro 30% ha ottenuto esclusivamente contratti episodici o a termine. Il 64 % non ha avuto alcuna occasione di lavoro nel settore.

<sup>2</sup> La definizione del fabbisogno professionale per il triennio 2014/2016 è stata stimata in 645 unità per le Aulss, come da nota n. 25211 del 21/01/2014 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale e in 847 unità per i servizi socio sanitari e socio assistenziali, come da nota n. 89459 del 28/02/2014 del Direttore del Dipartimento Servizi Socio Sanitari e Sociali.

manifestato, inferiore alle 500 unità per anno, ha rimarcato la necessità di un accorto modello di programmazione, che limiti i volumi di personale formato allo stretto fabbisogno programmato.

**3. Tipologie progettuali**

Ciascun progetto formativo deve contenere la descrizione del percorso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario di cui alla L.R. 20/2001 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzato all'ottenimento dell'attestato di qualifica professionale, ai sensi della vigente normativa, per l'inserimento lavorativo nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

I percorsi di formazione devono realizzarsi in un arco temporale fino ad un massimo di diciotto mesi dall'avvio.

I percorsi sono articolati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in moduli di insegnamento per 480 ore di formazione e 520 di tirocinio<sup>3</sup>.

*Requisiti di docenti e tutor*

I docenti delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline d'insegnamento (possesso di laurea, diploma), di adeguata esperienza maturata nei servizi socio-sanitari e/o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario.

Si riportano nelle seguenti tabelle i requisiti professionali minimi per ciascuna disciplina prevista:

**AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA**

<b>Disciplina</b>	<b>Requisito professionale minimo</b>
Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> <li>• Assistente sociale</li> <li>• Responsabile dei servizi socio-sanitari</li> </ul>
Elementi di etica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> </ul>
Orientamento al ruolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del corso</li> <li>• Responsabile di servizi socio-sanitari</li> </ul>
Rielaborazione del tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale con funzioni di tutor</li> <li>• Responsabile del corso</li> </ul>

**AREA PSICOLOGICA E SOCIALE**

<b>Disciplina</b>	<b>Requisito professionale minimo</b>
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> </ul>
Elementi di psicologia applicata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> </ul>

**AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA**

<b>Disciplina</b>	<b>Requisito professionale minimo</b>
Elementi di igiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infermiere</li> </ul>
Igiene dell'ambiente e comfort domestico-alberghiero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infermiere</li> </ul>
Principi generali ed elementi di assistenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona nelle cure igieniche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona nella mobilitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisioterapista</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona nell'alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dietista</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza di primo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona con disturbi mentali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psichiatra</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona anziana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geriatra</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona con handicap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea in Scienza dell'Educazione</li> <li>• Diploma di Educatore Professionale</li> </ul>

<sup>3</sup> Il programma didattico/formativo è esplicitato nell'Allegato C alla DGR 2344/2008. Si precisa che, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, la formazione generale e specifica derivante dal percorso formativo che preveda contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, costituiscono credito formativo permanente e assolvono agli obblighi di legge. Rimane comunque in capo al datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Tecniche di animazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea in Scienza dell'Educazione</li> <li>• Diploma di Educatore Professionale/Animatore</li> </ul>
Metodologia del lavoro sanitario e sociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile di servizi socio-sanitari</li> <li>• Assistente sociale</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale afferente al Dipartimento di prevenzione delle Asl</li> <li>• Medico specialista in Medicina del Lavoro</li> <li>• Responsabile della sicurezza con adeguata formazione</li> </ul>

Nel caso di laurea attinente, il soggetto gestore è tenuto a verificare il piano degli studi del percorso svolto dal docente dal quale risulti il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d'insegnamento nonché l'esperienza professionale maturata nelle materie indicate.

Nel caso in cui il soggetto gestore lo ritenga maggiormente rispondente agli obiettivi formativi, è possibile incaricare per una quota parte delle ore previste<sup>4</sup>, anche un esperto nelle discipline attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata<sup>5</sup>.

Per la figura del tutor sono necessari adeguati titoli di studio (possessione di laurea, diploma) ed adeguata esperienza professionale, maturata nei servizi socio-sanitari e/o in qualità di tutor in percorsi formativi.

Ciascun docente potrà insegnare, in ogni percorso formativo, fino ad un massimo di tre discipline attinenti al proprio titolo di studio e alla propria esperienza professionale.

Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comunque riscontrato, comporta il non riconoscimento delle lezioni tenute dal docente privo dei requisiti previsti. In tal caso le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei requisiti.

#### 4. Tirocini

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista, pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.

Tutti i percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario.

Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti.

Lo svolgimento avviene come segue:

1. n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera<sup>6</sup>
2. n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali
3. n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 100 ore cad. presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, disabilità, assistenza domiciliare, salute mentale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico è necessario:

- individuare le sedi di tirocinio più adatte, nel territorio regionale, ovvero che offrano opportunità didattiche pertinenti al percorso;
- garantire la presenza di un operatore qualificato al quale attribuire il ruolo di guida/tutor per il corsista;
- organizzare l'esperienza con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, di percepire ed interiorizzare il proprio ruolo. A tal proposito il corsista può essere avviato al tirocinio solo dopo la completa frequenza del modulo di base e la frequenza delle ore di disciplina specifica relativa al modulo professionalizzante<sup>7</sup>.

La frequenza del tirocinio dovrà essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo.

<sup>4</sup> Fino ad un massimo del 50% della singola disciplina.

<sup>5</sup> Ad esempio nella disciplina "Assistenza alla persona nell'alimentazione", oltre all'incarico di docenza affidato ad un dietista o ad un infermiere, è possibile prevedere un incarico in qualità di esperto ad un logopedista per una quota parte delle ore.

<sup>6</sup> Possono essere realizzate anche due distinte esperienze, ciascuna di 100 ore. In questo caso per ciascuna delle due esperienze va individuato il tutor aziendale e ciascuna deve concludersi con esito positivo, pena la mancata ammissione all'esame finale.

<sup>7</sup> Ad esempio il tirocinio in struttura per anziani può essere avviato solo dopo la frequenza dell'intero modulo di base e la frequenza delle ore di "Assistenza alla persona anziana" del modulo professionalizzante.

Non sono ammesse esperienze di tirocinio saltuarie ed effettuate prevalentemente nei giorni festivi e pre-festivi.

La frequenza dei tirocini deve essere certificata a cura del tutor. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente.

Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, in particolare della L.R. 20/2001.

La valutazione relativa al tirocinio deve riferirsi alle competenze sviluppate in riferimento agli obiettivi specifici previsti dal progetto di tirocinio.

La valutazione negativa anche di un solo modulo di tirocinio, data la natura professionalizzante e la consistente durata del monte/ore, comporta la non ammissione alle prove finali. In questo caso non sarà riconosciuto alcun credito formativo

## **5. Destinatari**

Sono destinatari dell'intervento formativo coloro che hanno assolto al diritto dovere all'istruzione e alla formazione o maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille<sup>8</sup>. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto<sup>9</sup>;
6. certificato<sup>10</sup> di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori<sup>11</sup>, almeno di livello A2.

I progetti formativi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi con un numero di corsisti massimo di 30. Gli aspiranti corsisti con riconoscimento di credito formativo partecipano ai percorsi come soprannumerari.

---

<sup>8</sup> La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

<sup>9</sup> In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> Disposizioni generali Requisiti accesso stranieri.

<sup>10</sup> Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.

<sup>11</sup> Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Sono reperibili sono numerose sedi d'esame sul territorio regionale.

I corsisti devono essere assicurati, a cura del soggetto gestore, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle vigenti disposizioni e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

Prima dell'inizio del corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del S.S.N (Servizio Sanitario Nazionale) finalizzati a valutare l'idoneità fisica all'impiego ovvero il possesso delle capacità di svolgere determinate attività con normale efficienza e quelli finalizzati a proteggere la salute dell'operatore e a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro. L'eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l'esercizio delle funzioni per le quali il corsista frequenta il corso, comporta l'esclusione dal medesimo.

La corsista in stato di gravidanza è tenuta a comunicare il proprio stato al soggetto gestore e, esclusivamente a richiesta dell'interessata, potrà frequentare le sole discipline teoriche purché in presenza di certificazione medica che ne assicuri l'idoneità alla frequenza.

La corsista potrà riprendere il percorso formativo, trascorso il periodo temporale previsto dalla normativa vigente in materia, previo parere del medico competente.

Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione alla competente struttura regionale qualora si presentino casi di interruzione del corso. A giudizio del Collegio dei Docenti, e/o sulla base dei Regolamenti interni del soggetto gestore, è previsto l'allontanamento di un corsista dal corso per comportamenti scorretti tali da compromettere il buon funzionamento dell'attività didattica e/o del tirocinio. Di detta espulsione deve essere data tempestiva comunicazione alla struttura regionale.

Il corsista risultato non idoneo a seguito della prova d'esame o ritiratosi prima delle prove stesse, può iscriversi, in qualità di allievo effettivo, ad un corso successivo una sola volta.

Non possono essere inseriti corsisti effettivi, in corsi già avviati, oltre il 5% del monte ore previsto.

## **6. Riconoscimento di credito formativo**

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli o servizi maturati.<sup>12</sup>

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo<sup>13</sup> deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.

L'accertamento deve essere svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica<sup>14</sup> delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da tre docenti di cui almeno uno dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa; l'esito dell'accertamento deve essere comunicato alla Sezione Formazione.

I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (ricovero ospedaliero, infortunio, gravidanza e malattia di lunga durata) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria anche al fine di eventuale richiesta di riconoscimento di credito formativo.

In caso di reinscrizione ad un corso successivo con richiesta di riconoscimento di credito formativo, l'aspirante corsista deve presentare adeguata documentazione medica che attesti l'idoneità alla prosecuzione del percorso formativo e all'espletamento delle funzioni previste per la figura professionale. L'aspirante corsista potrà comunque essere sottoposto ad accertamenti medici per la verifica dell'idoneità alla mansione di OSS.

---

<sup>12</sup> L'art. 12 della L.R. 20/2001 stabilisce che "la Giunta Regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione progressiva risulti insufficiente, per la parte sanitaria o sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge."

<sup>13</sup> Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo sono state disciplinate con DGR n. 1972/04.

<sup>14</sup> La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.



Sono ammissibili reiscrizioni al corso entro i due anni successivi al ritiro; trascorso tale termine decade il diritto al riconoscimento del credito.

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

1. ritiro – anche non formalmente comunicato – senza gravi e giustificati motivi;
2. attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio;
3. mancato superamento della prova d'esame.

### ***Credito formativo per utenti ritirati da uno dei percorsi di cui alla DGR n. 504/2010***

Limitatamente ai corsisti ritirati da uno dei percorsi formativi autorizzati a seguito della DGR n. 504/2010, per gravi, giustificati e documentati motivi, in deroga al limite di due anni previsto dalla medesima direttiva, è ammesso l'inserimento nei percorsi formativi autorizzati a seguito della presente direttiva, anche a seguito del disallineamento temporale verificatosi per i motivi che sono stati descritti al paragrafo 2 "Obiettivi generali ed elementi di contesto".

## **7. Definizione delle figure professionali**

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF<sup>15</sup>
- del codice SIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo<sup>16</sup>;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti<sup>17</sup>;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali.

## **8. Selezione dei partecipanti ed avvio dei percorsi**

L'ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri ed indicatori, sono definite unitariamente a livello regionale al fine di garantire standard di selezione il più possibile omogenei.

La data di selezione unica degli aspiranti corsisti e la data unica di avvio dei percorsi saranno definite e comunicate dalla struttura regionale competente nel provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria.

## **9. Valutazione degli apprendimenti**

A conclusione dell'intero modulo di base e di almeno un modulo di tirocinio deve essere prevista una prova intermedia di verifica degli apprendimenti teorici e attitudinali con valutazione da parte del Collegio dei Docenti.

La valutazione finale dell'apprendimento è effettuata ai sensi della L.R. n. 10/1990 e L.R. n. 20/2001 da un'apposita Commissione costituita come segue:

- un rappresentante esperto della Regione, designato dalla Sezione Formazione (con funzioni di Presidente);

---

<sup>15</sup> European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

<sup>16</sup> SIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

<sup>17</sup> ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

- un rappresentante esperto dell'area sanitaria designato dalla Sezione Controlli Governo e Personale SSR;
- un rappresentante esperto dell'area sociale designato dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
- un rappresentante esperto delle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative;
- un rappresentante esperto delle OO.SS. dei datori di lavoro più rappresentative;
- due membri interni di cui un docente e il tutor del corso.

Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo delle 1.000 ore destinate alla realizzazione del percorso.

E' a carico del soggetto gestore l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame, come previsto dalle disposizioni vigenti, in particolare quelle della DGR n. 2142 del 23/10/2012 – Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i. “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”. Modalità di tenuta dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali.

Con riferimento ai commissari designati dalla Sezione Controlli Governo e Personale SSR e Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, l'ammontare dell'indennità giornaliera è fissato in € 100,00, ridotto del 10%, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 742/2011 in tema di riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi e del parere della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti circa la sua applicabilità ai compensi previsti per i Presidenti e per i Commissari delle Commissioni oggetto del succitato provvedimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test e un colloquio sulle discipline oggetto del percorso) ed una prova pratica, secondo modalità definite con Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 772 del 30/07/2013 Eventuali precisazioni saranno fornite dal competente ufficio regionale.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è subordinato al superamento delle prove d'esame finali.

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso.

Spetta al Collegio dei Docenti l'ammissione dei corsisti alle prove finali d'esame previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte.

Non sono ammessi a sostenere le prove d'esame finali i corsisti che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o anche in una sola esperienza di tirocinio.

## **10. Metodologia**

Ciascun intervento formativo si compone di più unità formative capitalizzabili (UFC), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificati, riconducibili alle unità formative capitalizzabili e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l'eventuale formazione di recupero ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

In funzione della specificità del settore di intervento, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi e contesti didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli utenti e superare le tecniche della formazione tradizionale.

## **11. Cabina di regia**

Con riferimento alle peculiarità della presente programmazione dell'offerta formativa si ravvisa l'opportunità che l'intero processo sia accompagnato da un gruppo tecnico denominato Cabina di regia, istituito presso la Sezione Formazione.

La cabina di regia avrà funzioni di monitoraggio dei risultati delle diverse fasi nelle quali si articoleranno i passaggi formativi e di orientamento e indirizzo delle scelte future.

La cabina di regia, coordinata dal Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro (o suo delegato), è composto da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da un esperto designato da ciascuna delle tre strutture regionali coinvolte (formazione, sanità, servizi sociali) e da 3 rappresentanti nominati dalle Associazioni datoriali.

In relazione alla necessità di apporti specialistici in talune sessioni di lavoro, la cabina di regia potrà invitare ulteriori soggetti in funzione delle rispettive competenze.

## **12. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Possono presentare domande di ammissione al riconoscimento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione superiore, presso la Regione Veneto e iscritti nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche;

in caso di assenza del requisito suddetto,

- b) aver già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione superiore ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione;

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

### ***Numero progetti presentabili dai soggetti proponenti***

Al fine di consentire la realizzazione di un numero di percorsi formativi adeguato a rispondere al fabbisogno di figure professionali come descritto in premessa, è ammessa la presentazione di un solo progetto formativo per proponente. Ciascun progetto si articola in un solo intervento.

In ogni caso ciascun progetto deve prevedere il partenariato di almeno una struttura per ciascuna delle quattro aree di tirocinio descritte al paragrafo 4 "Tirocini". I partenariati dovranno dare evidenza dell'effettivo fabbisogno di operatori. Ogni partenariato deve essere registrato nell'apposita scheda inserita nel formulario. Ciascun partner individuato nelle suddette schede, deve compilare l'apposito modulo di adesione in partnership che deve essere allegato all'istanza, a pena di esclusione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto partner.

## **13. Forme di partenariato**

In coerenza con gli obiettivi precisati al paragrafo 2, al fine di poter dar corso alle azioni descritte, si evidenzia l'importanza di assicurare l'avvio di percorsi formativi in funzione di concrete prospettive di inserimento lavorativo nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali del territorio regionale.

Per questo si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni formativi, attraverso il coinvolgimento delle Aziende Ulss, ma anche delle strutture e dei servizi potenzialmente interessati all'inserimento nel proprio organico dei futuri qualificati Oss.

Proprio la peculiare situazione da cui ha preso origine l'attuale programmazione, impone ai partner di progetto di rivestire un ruolo fondamentale nella presentazione del progetto e nella sua concreta attuazione.

Essendo indispensabile individuare un sistema che colleghi ciascun progetto formativo ad un potenziale bacino di fabbisogni espresso dalle strutture e dai servizi socio sanitari e socio assistenziali, esattamente in linea con le indicazioni espresse dalla Giunta Regionale nel provvedimento 2899/2012, ciascun progetto formativo dovrà essere supportato da una serie di partenariati significativi da parte di strutture e servizi del territorio, che diano evidenza del fabbisogno.

Per questo, in assenza di riferimenti predeterminati in ordine ai fabbisogni espressi su base locale, si vede nell'espressione del partenariato uno strumento strategico al fine della presentazione delle diverse proposte progettuali, ma soprattutto in funzione della selezione dei progetti autorizzabili.

Ciò premesso si precisa che:

- sarà autorizzato un solo progetto per territorio Aulss (21 progetti), che deve coincidere con la sede del corso;
- ciascun progetto deve dotarsi di partenariato obbligatorio dell'Aulss di riferimento; tale partenariato non è esclusivo; un'Aulss potrà anche presentare direttamente un progetto formativo, se in possesso dei requisiti di accreditamento;
- ogni progetto deve essere supportato da un adeguato fabbisogno professionale, evidenziato anche grazie ad una serie di partenariati esclusivi<sup>18</sup> con strutture o servizi del territorio Aulss di riferimento che evidenzino in maniera chiara le previsioni di nuovi inserimenti a vario titolo (sostituzioni per pensionamenti, per maternità, per malattia, nuove assunzioni per apertura di nuovi servizi/reparti/strutture ecc. ecc.) e per le diverse tipologie contrattuali (t.d., t.ind., collaborazioni ecc.);
- ciascun partenariato va supportato da una breve relazione che dia evidenza dell'effettivo fabbisogno professionale dei prossimi 18-24 mesi.

I partner, tuttavia, dovranno svolgere una funzione attiva anche durante il percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un soggetto competente che sappia inserirsi e contestualizzarsi nel sistema dei servizi in modo efficace.

Ad esempio, con riferimento alla realizzazione dei tirocini, a fronte delle rilevanti diversità di trattamento evidenziate sul territorio regionale, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere nell'ambito dei rapporti di partenariato, un sistema convenzionale che abbatta il relativo costo.

Il rapporto tra soggetto proponente e altri partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione, nella scheda 3 del Formulario, da cui risultino chiaramente i ruoli e le funzioni degli Organismi coinvolti.

Le partnership devono essere rilevate, inoltre, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario), che dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda di ammissione.

#### **14. Delega**

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. In ogni caso le attività di coordinamento, direzione e segreteria amministrativa del progetto devono essere gestite in proprio dal soggetto proponente.

---

<sup>18</sup> Eccezione fatta per l'Aulss, che può concedere il proprio partenariato a più progetti (e presentare direttamente il progetto in qualità di proponente), tutti gli altri partenariati devono essere concessi esclusivamente ad un solo progetto. La stessa struttura operativa (casa di riposo, ceod, ecc.) non potrà, pertanto, risultare partner di più progetti. Nel caso in cui più strutture operative facciano capo ad un unico rappresentante legale e ad un'unica partita Iva, questo non costituisce motivo di esclusione dalla valutazione.

**15. Vincoli finanziari**

I corsi per Operatore Socio Sanitario sono riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e s.m.i. ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica professionale regionale e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Il costo massimo per ogni corsista per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi, non può superare l'importo massimo di 1.500,00 euro.

Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all'intervento formativo (a titolo esemplificativo si citano le selezioni, gli accertamenti sanitari, le spese relative ai tirocini, ecc.).

**16. Modalità e termini per la presentazione delle operazioni**

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale <sup>19</sup> con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata<sup>20</sup>;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo;
- presentazione dei moduli di adesione in partnership sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente partner.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il **trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Operatore Socio Sanitario" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Sezione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.<sup>21</sup>

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

<sup>19</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione> Applicativo di presentazione progetti.

<sup>20</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione-> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

<sup>21</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione e sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie<sup>22</sup>. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail [formazione.riconoscimento@regione.veneto.it](mailto:formazione.riconoscimento@regione.veneto.it) oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795098 – 5035 – 5137 - 5140;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 2795131 .

## **17. Procedure e criteri di valutazione**

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, verrà formalmente individuato un nucleo di valutazione composto da rappresentanti della Sezione Formazione, della Sezione Controlli Governo e Personale SSR e Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali. Il nucleo suddetto provvederà ad istruire i progetti pervenuti in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità e alla successiva valutazione di merito. Si precisa che la valutazione di merito evidenzierà una graduatoria per ciascun territorio Aulss.

### ***Criteri di ammissibilità***

Attengono alla presenza dei requisiti indicati nella presente Direttiva. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma l'assenza anche di uno solo degli elementi, determina la non ammissibilità del progetto.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare i percorsi formativi richiesti dal bando;
4. rispetto del numero e caratteristiche dei destinatari;
5. rispetto della congruenza normativa e regolamentare del progetto anche in relazione alla durata, all'articolazione e alle correlate modalità operative;
6. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva, compreso il numero massimo di progetti presentabili da ciascun soggetto;
7. presenza, completezza e correttezza del formulario di presentazione del progetto.

### ***Criteri di merito***

La griglia sotto riportata evidenzia i parametri sulla base dei quali saranno oggetto di valutazione le proposte progettuali.

A conclusione del processo di valutazione sarà predisposta una graduatoria per ciascun territorio Aulss per un totale di 21 distinte graduatorie.

Sarà autorizzato all'avvio un solo progetto per ciascun territorio Aulss, per complessivi 21 progetti.

---

<sup>22</sup> Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

## Griglia di valutazione progetti

Parametro 1	QUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA PROPONENTE Rapporto esistente tra rappresentatività formativa della struttura stessa e il progetto proposto - esperienze pregresse - indicatori qualità servizio - grado di raccordo con il sistema locale.	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 2	ANALISI QUANTITATIVA DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE ESPRESSO Rapporto tra la proposta rispetto al fabbisogno espresso dalla compagine partenariale dal punto di vista quantitativo.	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 3	ANALISI QUALITATIVA DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE ESPRESSO Rapporto tra la proposta rispetto al fabbisogno espresso dalla compagine partenariale dal punto di vista qualitativo.	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 4	RUOLO DEL PARTENARIATO NEL PROGETTO/PERCORSO Ruolo evidenziato dalla compagine partenariale in fase di gestione del progetto.	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 5	RICADUTA DEL PARTENARIATO IN TERMINI DI ECONOMIA DI SCALA Rapporto tra la proposta, la compagine partenariale e gli strumenti adottati ai fini di una concreta ricaduta in termini di riduzione dei costi a carico dell'utenza.	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti

**Precisazioni comuni**

All'assegnazione di un punteggio 0 su una qualunque voce di valutazione, viene interrotta la valutazione ed il progetto risulta escluso dalle graduatorie per il riconoscimento.

**18. Tempi ed esiti delle istruttorie**

I progetti presentati saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il decreto di approvazione che adotterà il Direttore della Sezione Formazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

**19. Comunicazioni**

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso sono comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>23</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

**20. Termine per l'avvio delle azioni**

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente cantierabili. I termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati, saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria.

**21. Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

**22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dirigente del servizio programmazione e gestione della Sezione Formazione, dott. Enzo Bacchiega.

**23. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

---

<sup>23</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reghttp://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro>